

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di L'Aquila

riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:

Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.

Dott. Mariangela Fuina Consigliere

Dott. Francesca Coccoli Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. 1009/2023 R.G., promossa da

COMUNE DI GIULIANOVA (P.I. 00114930670) in persona del Sindaco e legale rappr. p.t., con sede in Giulianova (TE) c.so. Garibaldi n. 109, rappresentato e difeso, come in atti dall'Avv. Anthony Hernest Aliano

APPELLANTE

contro

MASTRILLI ROBERTO (C.F.: MSTRRT66S25E058P) nato a Giulianova (TE) il 25.11.1966 ed ivi residente, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Anna Di Russo APPELLATO – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE

per la riforma dell'ordinanza n. 12841/2023 resa dal Tribunale di Teramo pubblicata in data 19 settembre 2023

Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 23 gennaio 2024 come disposto con decreto del Presidente della sezione civile del 31.10.2023 con il quale è stata confermata la data della prima udienza di comparizione delle parti al 23/01/2024 ore 9:00, nella quale la causa verrà decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti da effettuarsi, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro il termine perentorio

corrispondente alla data e all'ora dell'udienza. Concedendo termine alle parti fino a 10 giorni prima della scadenza del termine per il deposito di eventuali memorie conclusionali.

FATTO E DIRITTO

1)Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il Comune di Giulianova adiva il Tribunale di Teramo per ottenere la restituzione della somma di € 11,482,00 o altra somma ritenuta dovuta dal Giudice, oltre interessi calcolati ex art 1284 co. 4 c.c., indebitamente percepita da Mastrilli Roberto a titolo di indennità di carica; con vittoria di spese e compensi oltre oneri di legge

1.1) Esponeva che con decreto sindacale n. 138 del 04.07.09 Mastrilli Roberto era stato nominato Assessore del Comune di Giulianova : carica ricoperta fino ad aprile 2012 e per la quale aveva percepito dal Comune gli emolumenti mensili a titolo di indennità di funzione. Deduceva che l'ammontare dell'indennità di funzione da corrispondere agli amministratori locali è determinato in base all'art. 82 D.lgs 267/2000 (TUEL), (come attuato dal D.M. n. 119/2000), che è stato più volte modificato dal legislatore per esigenze di contenimento della spesa pubblica e nello specifico è stata disposto la riduzione del 10% dei compensi (art. 1 co.54

L.266/05) rispetto a quanto percepito al 30.09.05; che è esclusa la possibilità per gli enti di aumentare discrezionalmente i livelli di retribuzione della funzione fissati per legge (art. 76 co.2 D.L. 112/2008 conv. L. 133/2008); che l'aggiornamento dei livelli di indennità previsto dal D.L. 78/2010 (art 5 co.7) conv in L. 122/2010, non è mai intervenuto non essendo mai stato emanato il decreto ministeriale, per cui gli importi sono quelli previsti dal D.M. 119/2000. Aggiungeva che, secondo la giurisprudenza contabile e amministrativa richiamata, l'indennità

di funzione spettante agli amministratori locali è quella prevista dalla tabella A del D.M.

119/2000 con la riduzione di cui alla L. 266/2005 art. 1 co. 54.

Rilevava che, a seguito della verifica dell'esatta determinazione delle indennità di spettanza e percepite dagli amministratori dei precedenti mandati effettuata dal comune di Giulianova dopo le votazioni comunali del 2019, è emerso che sulla base della normativa indicata e della giurisprudenza in materia, Mastrilli Roberto avrebbe dovuto percepire un'indennità di funzione mensile come assessore di € 1380,00 in virtù della maggiorazioni ex art 2 co. 1 DM 119/2000 e della riduzione di cui all'art 1 co. 54 L.266/2005 e non € 1842,00 effettivamente percepiti; con la conseguenza che nel periodo tra luglio 2009 e aprile 2012 il convenuto ha percepito come indennità di funzione € 11.482,00 in più rispetto a quanto spettante per legge

1.2) Si costituiva Mastrilli Roberto eccependo preliminarmente l'inammissbilità della domanda non avendo l'Amministrazione preventivamente annullato la delibera in forza della quale sono stati erogati i compensi contestati, oggetto del presente giudizio; la prescrizione del credito richiesto dal Comune per le somme relative alle mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre fino al 18 novembre 2009 essendo la diffida del Comune datata 14-18 novembre 2019.

Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda in quanto l'indennità stabilita dal Comune di Giulianova con la deliberazione n. 31 del 3101.2006 che ha previsto la riduzione del 10% degli importi fissati nella delibera n. 305 del 31.10.2002, era valida ed efficace in quanto adottata in base alle norme vigenti, non potendo subire modifiche a seguito di interventi legislativi successivi, come precisato dall'art. 1 co. 552 L.160/19.

- **1.3**) Il primo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava termini per note e pronunciava ordinanza n. 12841/23 di rigetto della domanda del Comune di Giulianova con condanna alla refusione delle spese di lite in favore della controparte liquidate in € 1700,00 per competenze , oltre rimborso forfettario, Iva e Cap.
- 2) La sentenza di primo grado: Il Tribunale di Teramo con l'ordinanza n. 12841/2023 pubblicata il 19.09.23, rilevava preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal Mastrilli di inammissibilità della azione di ripetizione dell'indebito, non dovendo l'amministrazione che intende recuperare somme indebitamente corrisposte annullare l'atto di corresponsione delle stesse sussistendo l'indebito in caso di contrasto con la norma.

Infondata anche l'eccezione di improcedibilità della domanda avendo il Comune di Giulianova tempestivamente interrotto il termine decennale di prescrizione con l'invio della raccomandata del 14.11.2019

2.1) Nel merito riteneva che gli importi stabiliti nella delibera n. 305/2002 con cui la Giunta del Comune di Giulianova aveva adeguato in aumento le indennità di funzione in applicazione dell'art. 82 co. 8 lett e) ovvero co. 11 del D.lgs n. 267/2000 non vanno ricalcolati al ribasso non essendo intervenuto un decreto determinativo di nuovi compensi.

Non condivisibile, secondo il Primo Giudice, il richiamo alla Tabella A del D.M. 119/2000 effettuato dal Comune a sostegno della pretesa restitutoria in quanto tale tabella individua la misura minima dell'indennità di funzione per gli amministratori; così come il riferimento all'intervento successivo del Legislatore (art 76 co. 2 D.L. n 112/2008 conv in L. 133/2008 che ha modificato l'art. 82 co. 11 TUEL) che ha negato la possibilità di aumentare discrezionalmente i livelli di indennità di funzione fissati per legge in quanto la legge di bilancio n. 160/19 (art. 552 co. 1) ha risolto la questione sull'interpretazione della novella del 2008 stabilendo che le disposizioni non si riferiscono agli incrementi precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti , come nel caso oggetto di causa.

3)Appello: avverso la predetta pronuncia <u>proponeva appello il Comune di GIULIANOVA</u> in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t. chiedendone la riforma per

3.1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 co. 54 della L. 266/2005; articolo 76, co. 2 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008 n. 133 che, emendando il comma 11, art 82 TUEL; art. 5 co. 7 del D.L. 78/10 conv. in L. 122/2010

L'appellante censura la sentenza impugnata per aver deciso la controversia in contrasto sia con le norme di diritto che con la giurisprudenza richiamata, in quanto la legge n. 244/07 ha escluso dalla possibilità di incremento dell'indennità di funzione gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario nonché quelli che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri, disponendo che le delibere adottate in violazione sono nulle, come quella con cui è stato disposto l'indennità maggiorata de quo, con diritto del Comune di Giulianova ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente percepito dall'appellato.

3.2) <u>Si costituiva in appello Mastrilli Roberto</u> impugnando e contestando l'avverso gravame ed insistendo per il suo rigetto in quanto privo di fondamento non avendo i riferimenti alle disposizioni legislative e giurisprudenziali operate dall'appellante attinenza con la fattispecie oggetto di giudizio e <u>proponendo APPELLO INCIDENTALE</u> avverso l'ordinanza n. 12841/2023 del Tribunale di Teramo nella parte in cui ha ritenuto insussistente la prescrizione relativamente alle indennità percepite nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e parte del mese di novembre 2009.

Esponeva di aver sollevato detta eccezione in primo grado con riferimento alle sole riferite mensilità, atteso che l'interruzione della prescrizione decennale, avvenuta con la raccomandata del 14 novembre 2019, può avere effetto solo per le mensilità successive all'invio della diffida. Chiedeva in caso di accoglimento dell'appello principale la decurtazione dalla somma da restituire in favore del Comune di Giulianova degli importi relativi alle mensilità prescritte dovendo la minor somma di \in 4.474,00 (\in 11.842,00- \in 7.368,00).

4) Motivi della decisione.

L'appello è infondato e va pertanto rigettato

4.1) In ordine all'indennità di funzione dell'amministratore locale, nel caso di specie assessore comunale, deve premettersi che la disciplina in materia prevede con l'art. 82 del Tuel (D.lgs 267/2000) la corresponsione a favore del sindaco, nonché degli altri amministratori ivi indicati, di una indennità di funzione, da determinarsi mediante decreto ministeriale, nella specie il D.M. 119/2000, che prevede l'ammontare delle indennità con possibilità all'art. 2 di incrementi delle stesse al ricorrere di particolari condizioni ivi previste.

L'art. 1, c. 54, della L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha poi disposto che: "Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti

emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci (...), ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti (...)". Le Sezioni Riunite della Corte dei conti (Deliberazione 1/2012), in sede di controllo , hanno chiarito che "in mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione, (...) il taglio operato può ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006".

Successivamente l'art. 76 del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, ha modificato il c. 11 dell'art. 82 D.Lvo 267/2000, che originariamente prevedeva la possibilità per l'ente di modificare discrezionalmente in aumento o diminuzione la misura di dette indennità, precludendo l'incremento della indennità di funzione.

Nel caso di specie, per la determinazione dell'indennità spettante all'appellato risulta in atti la delibera di Giunta n. 305 del 31.10.2002 che ha previsto l'incremento dell'indennità di funzione per gli amministratori locali del Comune di Giulianova, ferma restando la maggiorazione del 5% ex art 2 D.M 219/2000, al fine di adeguamento all'indennità spettante ai Segretari Comunali.

Alla precedente delibera è seguita quella n. 31 del 31.01.2006 che ha disposto la riduzione del 10% prevista dalla legge finanziaria n. 266/2005.

Dalla missiva inviata dal Comune di Giulianova a Mastrilli Roberto in data 14 novembre 2019 risulta la contestazione di percezione di una somma maggiore di quanto dovuto, in base all'incremento discrezionale dell'indennità, incremento non più dovuto per effetto dell'art. 11 dell'art. 82 Dlvo 267/2000, come modificato dal già citato art. 76 del DL 112/2008, ferma restando la possibilità di mantenere sull'indennità prevista dall'art. 1 DM 119/2000 l'incremento di cui all'art. 2, ricorrendone le condizioni previste per legge, con la successiva decurtazione del 10%.

Sostiene pertanto l'appellante come a seguito dell'immediata applicabilità del divieto di ulteriori incrementi di cui all'art. 76 DL 112 /2008, modificativo del citato comma 11 dell'art. 82, doveva ritenersi l'indennità percepita non dovuta con riferimento all'incremento ulteriore rispetto a quello di cui all'art. 2 DM 119/2000; pertanto l'indennità come rideterminata doveva ammontare ad € 1.380,00 mensile invece che ad € 1.840,00 percepite, con un indebito complessivo di € 11.482,00.

L'assunto è infondato.

Successivamente all'art. 76 DL 112/2008, veniva emanato l'art. 5 c.7 DL 78/2010, conv. nella L. 122/2010 che prevedeva l'aggiornamento delle indennità di funzione rinviando a successivi decreti ministeriali, mai emanati, risultando quindi il riferimento di base sempre quello del DM

119/2000 richiamato dall'82 TUEL, quindi quello preso come parametro per la determinazione dell'indennità in favore dell'Assessore Mastrilli.

Al riguardo deve osservarsi come l'artt. 76 DL 112/2008, conv. in L. 133/2008, è stato oggetto di interpretazione autentica da parte della legge finanziaria del 2020 (L.160/2019) che all'art. 1, comma 552, dispone che "le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data".

Appare evidente pertanto come il divieto di incrementi discrezionali effettuati dal Comune di Giulianova, secondo la disciplina all'epoca vigente dell'art. 82 comma 11 e del DM 119/2000, con la decurtazione del 10% applicata secondo la L. 266/2005, non possa portare alla decurtazione degli incrementi già deliberati dall'ente locale, trattandosi di incrementi apportati precedentemente all'art. 76 DL 112/2008 e secondo le disposizioni vigenti a tale data, come peraltro chiarito dalla giurisprudenza della Corte dei Conti in più occasioni (Corte dei Conti Veneto n. 53/2020).

Peraltro, sotto altra angolazione, deve osservarsi che la riduzione dell'indennità richiesta dall'appellante presuppone come previsto dalla L. 244/07 (art. 2 comma 25 lett. d), e dal D.L. 112/08 la violazione da parte del Comune del patto di stabilità interno e la situazione di dissesto finanziario dell'ente locale, circostanze non dimostrate da parte appellante relativamente al periodo da luglio 2009 ad aprile 2012 in cui l'appellato ha ricoperto la carica di assessore.

Pertanto, assorbito ogni altro elemento di doglianza, ivi compreso l'appello incidentale proposto in via condizionata, l'appello va rigettato con piena conferma della sentenza impugnata.

Le spese di lite sono regolate secondo i principi della soccombenza mediante la liquidazione indicata in dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (da € 5.200 ad € 26.000), fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016,

Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già e P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da COMUNE DI GIULIANOVA, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, contro l'ordinanza n. 12841/2023 emessa dal Tribunale di Teramo pubblicata in data 19 settembre 2023, nei confronti di MASTRILLI ROBERTO così provvede:

- 1) Rigetta l'appello
- 2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di giudizio liquidate in € 3.966,00 per competenze, oltre rimborso forfettario pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore della società appellata, dichiaratosi antistatario.
- 3) Dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato.

Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 25 gennaio 2024 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.

Il Presidente est.

Dott. Barbara Del Bono